

Quesiti di Diritto Societario

a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

S.R.L. – VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA

QUESITO:

Buongiorno

Abbiamo un dubbio circa le modalità di espletamento dell'assemblea dei soci, che sottoponiamo alla Vs. attenzione, nella speranza di una Vs. rapida risposta:

Vorremmo sapere, se in assenza di disposizioni nello statuto, in una srl non quotata, esiste un obbligo oppure se è prassi consolidata di aspettare i soci ritardatari rispetto all'orario di convocazione.

In caso affermativo, quanto dobbiamo aspettare prima di considerare deserta, nella prima convocazione, l'assemblea? E, nel caso di seconda convocazione, quando iniziare l'assemblea con i soci presenti?

Nel ringraziarVi per la gentile collaborazione porgiamo

Distinti saluti



RISPOSTA:

Non mi risulta alcuna prassi in materia di tolleranza per i ritardatari alle assemblee.

La legge – anzi – pare andare letteralmente in senso molto restrittivo; il complesso delle norme dettato in materia di assemblea (**principalmente, quello relativo alla spa**) si esprime sempre in termini piuttosto precisi: “ora della convocazione”, “senza indugio”, “senza ritardo”....

Tuttavia, nel diritto societario sono presenti due principi di diritto:

a) Il principio di conservazione degli atti – che fa sì che occorra sempre preferire, tra due soluzioni possibili, quella che conserva la validità di un qualcosa e non quella che la distrugge;

b) Il principio di buona fede – che fa sì che occorra spingersi al di là della lettera della legge, se le parti sono in buona fede e se non si violano le norme imperative.

Personalmente riterrò opportuno che il Presidente dell'assemblea decida cosa verbalizzare nell'arco della giornata dedicata all'assemblea, tenendo presente il principio di conservazione e di buona fede.

Faccio un esempio:

se all'ora fissata per l'inizio dell'assemblea non esiste una maggioranza che la faccia regolarmente costituire, sarebbe opportuno attendere e nel frattempo cercare di contattare telefonicamente i soci per conoscere le loro intenzioni e/o situazioni.

Se si conosce già che l'assemblea sarà da considerare deserta, inutile attendere oltre; si verbalizza quanto accaduto.

Se invece si viene a sapere che i soci decisivi ai fini del raggiungimento del quorum sono in ritardo (**purchè giustificabile e non dovuto a mala fede**) ma arriveranno, allora è plausibile attendere per consentire la seduta e le decisioni relative.

Se poi i soci non ritardatari dovessero ritenere invalida un'assemblea solo per il ritardo giustificabile di qualche altro socio, si farà verbalizzare il loro dissenso ed eventualmente li si lascerà impugnare la deliberazione. Non sembra plausibile che si affrontino spese processuali e perdite notevoli di tempo, per qualche ritardo giustificabile.

Ovviamente, tutto questo vale solo se i ritardi sono motivati e non dovuti a semplice noncuranza.

Dovrà essere il Presidente a valutare le circostanze; in caso di ritardi non giustificabili, si può anche considerare deserta la seduta. E nessuno potrebbe contestarlo.

In seconda convocazione, vale lo stesso principio.

Roberto Mazzanti

27.01.2011